



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PESARO

SEZIONE DISTACCATA DI FANO

N° 38/11 SENT.
N° 342/11 R. CONT.
N° 221 C. RON.
N° 95 REP.

In persona del Giudice dott.ssa Francesca Ercolini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 340/C/06 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 2.10.2006, vertente

IL CASO.it
TRA
[REDACTED] in qualità di genitori esercenti la

potestà sulla minore [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. Guido Pianosi, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Fano, via Della Costituzione n. 17/A giusta delega in atti

ATTORI

E

[REDACTED] quale titolare dell'impresa individuale [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] presso lo studio della quale ha eletto domicilio in [REDACTED] e giusta delega in atti

CONVENUTA

NONCHE'

[REDACTED] S.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
[REDACTED], presso lo studio del
[REDACTED] giusta delega in atti

CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: Azione di responsabilità extracontrattuale

CONCLUSIONI

Per gli attori: "Accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione dell'incidente occorso alla minore [REDACTED] condannarla al pronto e immediato pagamento della somma di Euro 50.000,00 ovvero di quella diversa che risulterà di giustizia ed equa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, funzioni e onorari di lite ivi comprese c.t.u. e c.t.p.".

Per la convenuta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

- 1) nel merito, rigettare integralmente tutte le avverse pretese, nessuna esclusa, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, e comunque, in subordine, in quanto non provate, sia inerentemente all'an che al quantum;
- 2) in ogni caso, condannare i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento dei danni ex art. 96 c.p.c. nei confronti della sig.ra [REDACTED] vista la temerarietà e l'infondatezza della pretesa risarcitoria, danni quantificati in E. 2.000,00 o nella diversa misura che risulterà di giustizia, con determinazione anche in via equitativa.
- 3) sempre in subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata una qualche responsabilità nella causazione dell'evento in capo alla

sig.ra [redacted], diminuire la pretesa risarcitoria nell'ammontare
all'esito della espletanda C.F.U. sul quantum del danno effettivamente [redacted]

4) in subordine e, in denegata ipotesi, per il caso sub 3 accertare e dichiarare il
concorso in via prevalente dell'attore [redacted], genitore della minore
[redacted] nella causazione dell'evento, per aver omesso di esercitare la
dovuta sorveglianza nei confronti dei minori a lui affidati e per l'effetto limitare
l'eventuale condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura
della somma risultante da tale corresponsabilità;

5) in via subordinata nel merito, in ogni caso e nella denegata ipotesi in cui fosse
accertata a qualunque titolo la responsabilità della sig.ra [redacted], titolare
della ditta individuale [redacted], accertare e dichiarare l'operatività della
copertura assicurativa [redacted] per responsabilità civile verso terzi in relazione al
sinistro per cui è causa, e per l'effetto voglia dichiarare che la [redacted] Compagnia
di Assicurazioni S.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
[redacted] è tenuta, in virtù delle obbligazioni contrattuali per
legge (polizza assicurativa in atti), a manlevare la convenuta da ogni e qualunque
conseguenza, anche risarcitoria, nonché da spese e da tutto quant'altro nulla
escluso, dovesse derivare alla convenuta; con conseguente condanna
dell'assicurazione al pagamento di quanto e se risulterà in corso di causa,
all'esito della espletanda istruttoria, in virtù della sentenza di merito, a carico
della sig.ra [redacted], titolare del parco giochi [redacted].

Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa. Salvo e riservato
quant'altro".

Per la chiamata in causa: "In via principale: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro,
Sezione distaccata di Fano, respingere la domanda di risarcimento danni come
avanzata dagli attori [redacted] e [redacted] in quanto infondata in fatto

in diritto, e per le ragioni tutte come esposte ai capitoli 1) e 2) della narrativa del presente atto e per quant'altro è fatta riserva”;

La subordinata: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che l'attore [redacted] ha comunque concorso in via prevalente alla determinazione dei danni per cui è causa per le ragioni tutte come esposte ai capitoli 1) e 2) della narrativa del presente atto e, pertanto, respingere anche sotto tale profilo la domanda di risarcimento in quanto comunque infondata”;

La via ulteriormente subordinata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito accertare l'esorbitanza in ordine alle richieste risarcitorie in relazione al danno alla persona lamentati dagli attori [redacted] e [redacted] sulla minore [redacted] e, pertanto, respingere la domanda attorea di risarcimento anche in relazione al quantum debeatur per le ragioni tutte esposte al capitolo 3) della narrativa del presente atto e per quant'altro è fatta riserva”.

In ogni caso: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare la inoperatività della copertura assicurativa [redacted] per responsabilità civile verso terzi in relazione al sinistro per cui è causa, e per tutte le ragioni come esposte al capitolo 4) della narrativa del presente atto e, pertanto, respingere la domanda di malleva avanzata da [redacted] nei confronti della compagnia assicuratrice Z [redacted], in quanto carente dei presupposti in fatto e in diritto”.

IL CASO.it

15

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.

Preliminarmente, occorre chiedersi se l'attività di gestione di strutture ludico-sportive, segnatamente di tappeti elastici per bambini, debba essere qualificata come attività pericolosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c.

Per giurisprudenza costante, costituisce attività pericolosa non solo quella per la quale apposite norme di legge impongono particolari obblighi di cautela, ma anche quella che, non specificata o non disciplinata (ossia non qualificata come pericolosa), abbia tuttavia una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dai mezzi utilizzati o dalle modalità di esercizio. Ai fini del giudizio di pericolosità occorre quindi valutare se l'attività posta in essere comporti una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la sua spiccata potenzialità offensiva (cfr. Cass. civ. 30.10.2003, n. 15288; Cass. civ. 5.6.2002, n. 8148); nell'ambito di tale responsabilità possono inquadrarsi anche gli eventi collegati a comportamenti omissivi, purchè si tratti di omissione qualificata, come accade quando il soggetto non adotti tutte le misure preventive rispetto al verificarsi del danno alle quali sia tenuto per legge o per contratto (Cass. civ. 21.10.2005, n.

20359).

In particolare, la giurisprudenza si è espressa per la qualificazione, come attività pericolosa, della gestione di tappeti elastici (Trib. Pescara, 10.7.1999, n. 1510).

Tale opinione, è condivisa dal Tribunale.

Infatti, posto che l'attività gestita dal convenuto consiste nell'esercizio di strumenti ludico-sportivi, messi a disposizione di giovani utilizzatori, per effettuare, su griglie elastiche non separate tra loro da idonei strumenti di recinzione, salti che richiedono (per evitare cadute) doti di equilibrio e prontezza di riflessi, non può porsi in dubbio l'intrinseca pericolosità dell'attività stessa, foriera di un elevato grado di probabilità del verificarsi di eventi dannosi che possono dipendere e dallo scorretto o inesperto utilizzo da parte del singolo occupante il tappeto e dallo scorretto utilizzo degli altri occupanti che

agevolmente, avendo l'opportunità di spiccare salti molto elevati, possono balzare da un tappeto all'altro.

Premesso, dunque, che tale tipo di attività va qualificata come pericolosa, occorre valutare se il convenuto abbia o meno adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento dannoso.

Infatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolosa, può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa e cioè la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; pertanto, non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme

di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra l'attività

pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (cfr. Cass. 4.6.1998 n. 5484).

Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta è emerso che non tutte le cautele possibili sono state adottate.

Preliminarmente, invero, occorre chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, in quanto, mentre gli attori sostengono che le lesioni subite dalla minore

sarebbero state involontariamente cagionate da il quale,

saltando da un tappeto all'altro, cadeva rovinosamente addosso alla minore colpendola violentemente alla Gamba, la convenuta fornisce una versione dei fatti diversa, quantomeno sulla volontarietà del fatto, sostenendo che il [REDACTED] avrebbe sferrato volontariamente un calcio a [REDACTED] a seguito di un alterco, sorto in quanto la minore aveva protestato per il fatto che il [REDACTED], anziché saltare sul proprio tappeto, si era posizionato su quello della bambina.

Ora, dei testi escussi il solo [REDACTED] marito della legale rappresentante della convenuta, ha dichiarato di aver assistito alla caduta di [REDACTED], pertanto, la sua deposizione acquista decisiva importanza ai fini della ricostruzione della dinamica del fatto.

Per tale ragione va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di incapacità del teste sollevata dagli attori per rilevarne e confermarne l'infondatezza (già ritenuta con l'ordinanza ammissiva), in assenza di elementi che facciano ritenere il Santini giuridicamente legittimato da intervenire/essere chiamato in causa nel presente giudizio, come tale incapace a testimoniare.

Per quanto attiene al contenuto della deposizione sul punto, specifico, della dinamica del sinistro, il Tribunale osserva che il [REDACTED] non ha confermato la versione dei fatti illustrata in comparsa, infatti, pur rispondendo, in un primo momento, affermativamente, alla domanda se fosse vero che il Minore [REDACTED] avesse sferrato un calcio alla minore [REDACTED], ha poi rettificato il proprio racconto dichiarando, letteralmente, che il "[REDACTED] è caduto sopra [REDACTED] facendola cadere" (ed infatti, negli scritti difensivi conclusivi la stessa convenuta ritiene pacifica tale ricostruzione del fatto). Peraltro, lo stesso c.t.u. ha ritenuto che sia da escludere un trauma diretto (calcio) e che il tipo di frattura sia compatibile con

le circostanze riferite cioè che la bimba era seduta sul tappeto e che le sia caduto addosso il minore [REDACTED]

Così ricostruite le esatte modalità del fatto, occorre chiedersi, si è detto, se nel caso di specie siano state adottate tutte le cautele possibili ed opportune per prevenire evitare il danno. A parere del Tribunale, la risposta a tale domanda è inevitabilmente negativa, per le ragioni di seguito illustrate.

Infatti, dall'istruttoria svolta è emerso che al momento del fatto [REDACTED] non era presente all'interno del parco giochi e che, unico soggetto addetto alla gestione ed al controllo del medesimo era il marito, [REDACTED], in particolare, il [REDACTED], nel frangente, era addetto alla cassa, ubicata ad alcuni metri dai tappeti elastici, perfettamente visibili da tale postazione.

Peraltro, al momento dell'incidente non era alla cassa, da cui si era temporaneamente allontanato, ma in prossimità della medesima.

La circostanza che il [REDACTED] si fosse allontanato dalla cassa è stata confermata dal medesimo teste, inoltre, è stata riferita dal teste [REDACTED], padre del minori [REDACTED] e risulta da alcuni elementi induttivi forniti da quest'ultimo: il [REDACTED], infatti, ha riferito di essersi recato all'interno del parco giochi con i propri figli minori [REDACTED] e [REDACTED], unitamente all'amico [REDACTED], quest'ultimo con i propri figli minori [REDACTED] e [REDACTED]; di aver lasciato [REDACTED] con [REDACTED] ai tappeti elastici e di essersi recato con il [REDACTED] presso il bar ubicato all'interno del parco giochi, gestito da [REDACTED]; per raggiungere il bar - ha spiegato - occorre percorrere circa 30 metri, il locale, peraltro, è dotato di terrazza adiacente ai tappeti elastici, terrazza da cui la

IL CASO.it

75

struttura è perfettamente visibile. Ebbene, il [redacted] ha dichiarato di essere
accorso a soccorrere [redacted] unitamente al [redacted] e a [redacted], prima di
[redacted], intervenuto un minuto circa dopo; pertanto, dato che per recarsi
al bar dai tappeti elastici e viceversa occorre percorrere un tratto di circa 30 mt.,
come confermato anche dal [redacted] è evidente che quest'ultimo al momento del
fatto non poteva trovarsi esattamente alla cassa.

Ancora, deve considerarsi che [redacted] ha dichiarato di aver assistito
all'ingresso nei tappeti elastici, in un primo momento, dei minori [redacted] dei minori
[redacted] e [redacted] e, successivamente, dei minori [redacted] e
[redacted] (di circa 15 anni) e di averli richiamati quando si è avveduto che
i ragazzi saltavano da un tappeto all'altro.

IL CASO.it
Ebbene, al Tribunale appare evidente la mancanza adozione di opportune cautele
attesa la presenza all'interno di una sola persona addetta contemporaneamente
alla casa ed al controllo della struttura, persona peraltro allontanatasi, nel
frangente, dalla cassa e dagli adiacenti tappeti elastici; ciò nonostante il Santini si
fosse reso conto del fatto che la struttura era contemporaneamente utilizzata da
quattro minori, peraltro di diversa età (ed abilità, si suppone) e nonostante il
gioco non sia dotato di dispositivi idonei a separare i singoli tappeti (destinati alla
utilizzazione esclusiva da parte di un minore alla volta) ed evitare che un minore,
saltando, possa "invadere" il tappeto adiacente.

Nessuna incidenza causale, può, invece essere attribuita alla condotta di [redacted]
[redacted] che, unitamente a [redacted], dopo aver accompagnato i minori [redacted] e
[redacted] ai tappeti elastici, si recò presso il bar adiacente al bar ubicato all'interno
giochi, sia in quanto dalla terrazza del bar aveva la possibilità di controllare

l'operato della propria figlia, sia perché il sinistro non è in alcun modo addebitabile alla condotta di [REDACTED] (sulla quale egli è tenuto a vigilare) che, nel frangente, saltava regolarmente sul proprio tappeto ed è ivi stata investita dalla caduta del minore [REDACTED].

Per quanto attiene alle conseguenze del sinistro, il Tribunale ricorda che l'intera materia del danno non patrimoniale è stata riformata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con quattro sentenze gemelle dell'11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26974. In particolare, le Sezioni Unite, dopo aver ribadito che tutti i danni non patrimoniali sono da ricondursi nell'ambito della previsione di cui all'art. 2059 c.c., hanno ritenuto, in conformità alle precedenti pronunce (per tutte Cass. civ. 19.10.2007, n. 22020) che tale danno consegue alla ingiusta lesione di

interessi inerenti la persona non connotati di rilevanza economica, ed è risarcibile, oltre che nei casi di reato e negli altri casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.), nelle ipotesi in cui il fatto vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, in presenza di una offesa grave e di una lesione seria.

Trattasi, peraltro, secondo i giudici di legittimità di una categoria unitaria, non distinguibile in sottocategorie variamente etichettate, all'interno della quale si inseriscono anche quelli che (ormai solo a fini descrittivi) venivano tradizionalmente indicati come danno biologico, morale, esistenziale, alla vita di relazione etc.

In particolare, la formula di "danno morale" non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva in sé considerata, ricorrente ove sia allegato il turbamento dell'animo, o il dolore

IL CASO.it

25

intimo sofferti, quindi, da tutte le ripercussioni psichiche, temporanee o permanenti, non patologiche, che le lesioni hanno provocato nello stato d'animo del danneggiato, non comprese nelle menomazioni psico-fisiche (danno biologico).

In tale voce di danno, quindi, vanno ricomprese sia la sofferenza psichica connessa alla gravità e durata delle lesioni, sia tutte le ricadute esistenziali delle menomazioni psico-fisiche del danneggiato, Ed infatti, anche il danno esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare abituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità

nel mondo esterno, non costituisce un'autonoma categoria di danno, rientrando nella categoria di danno non patrimoniale nella sua eccezione più ampia e, in particolare, alle sofferenze interiore che consegue alle alterazioni *de quibus*.

Ciò nel caso di specie, spetta alla minore ~~.....~~ il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica. Infatti, la c.t.u. disposta dal Tribunale, le cui conclusioni, congruamente motivate, sono condivise, ha accertato che in conseguenza dell'infortunio occorso la minore ha riportato la frattura diafisaria scomposta spiroide del femore destro; l'inabilità temporanea totale è stata di 70 gg, quella parziale di 90 gg; i postumi permanenti vanno quantificati in misura non inferiore al 6%.

Spetta, inoltre, alla minore il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", cioè di "sofferenza soggettiva", la cui sussistenza può inferirsi, in via presuntiva, dalla natura ed entità delle lesioni subite, dal tipo di cure ricevute e dalla durata delle medesime, dolorose e lunghe, dalla giovanissima età giovanissima età e della impossibilità, durante il periodo di guarigione, di frequentare la scuola materna e di godere del consueto svago giornaliero.

Pertanto, applicando le note tabelle di liquidazione del danno biologico uniformemente adottate da questo Tribunale (tabelle milanesi), si ritiene equo ex art.1226 c.c. liquidare il danno personale subito da [REDACTED] a titolo di lesione dell'integrità psicofisica e di sofferenza conseguente come segue: Euro

10.800,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, sia in termini anatomico-funzionali che di sofferenza soggettiva; Euro 7.000,00 per l'inabilità temporanea assoluta, sotto il medesimo duplice profilo anatomico-funzionale e di sofferenza (Euro 100,00 per ciascun giorno di inabilità), la somma di Euro 4.500,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50%; dunque complessivi Euro 22.300,00. .

Per quanto attiene, poi, all'aspetto dinamico-relazionale, va rilevato che dalle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio è emerso che, a causa del trauma subito, la minore [REDACTED] ha modificato le propri attività ludico-relazionali in quanto, anche in seguito alla guarigione, restia a giocare e svolgere attività sportiva.

Peraltro, il c.t.u. ha escluso l'incidenza delle menomazioni sulla vita di relazione e la capacità lavorativa della minore, pertanto, deve ritenersi che il danno abbia avuto carattere del tutto temporaneo.

Pertanto, tenuto conto delle circostanze del caso, si reputa equo riconoscere, a titolo di personalizzazione del danno biologico "dinamico" l'ulteriore importo di Euro 5.500,00.

La domanda di condanna della convenuta al rimborso delle spese mediche va respinta, in quanto le spese mediche asseritamente sostenute non sono state provate.

La domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa a parere del Tribunale è fondata e, pertanto, va accolta, respingendo sul punto l'eccezione di inoperatività della polizza proposta dalla compagnia di assicurazione.

IL CASO.it

76

Assicurativa [redacted] è infondata.

Infatti, dalla polizza assicurativa in atti risulta che l'assicurazione copre il cliente dalle conseguenze di eventuali danni causati a terzi nell'utilizzo del parco giochi, in particolare l'assicurazione copre "il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni involontariamente cagionati a terzi"; pertanto, a parere del Tribunale, non è ragionevole dubitare che l'assicurazione copra le somme dovute dalla convenuta agli attori per i danni involontariamente cagionati alla minore [redacted].

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed istanza disattese, così provvede:

a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna [redacted] titolare dell'impresa individuale parco giochi [redacted] al risarcimento dei danni in favore di [redacted] e [redacted], in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore [redacted], liquidati in complessivi Euro 27.800,00 attuali, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;

b) dichiara la [redacted] Compagnia di Assicurazioni [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a manlevare [redacted] titolare dell'impresa individuale parco giochi [redacted] da quanto tenuta a pagare, anche a titolo di spese legali, in virtù della presente sentenza;

c) condanna la convenuta a pagare in favore degli attori le spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 8.651,50 di cui Euro 7.951,50 di cui Euro 77,50 per spese imponibili, Euro 348,00 per spese esenti, Euro 3.026,00 per diritti ed Euro 4.500,00 per onorari, oltre 12,55 spese generali, Iva e cap come per legge;

d) condanna la chiamata in causa a pagare in favore della convenuta le spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 5.849,03 di cui Euro 29,03 per spese imponibili, Euro 100,00 per spese esenti, Euro 2.020,00 per diritti ed Euro 3.700,00 per onorari, oltre 12,5% spese generali, Iva e cap come per legge.

Così deciso in Fano, il 31.1.2011

Il Giudice

dr.ssa Francesca Ercolini

REGISTRO TRIBUNALE GRAZIANO
(Dessa Elisa MARCELLINI)

Renata Scali

TRIBUNALE DI PESARO
REDAZIONE E REGISTRO
31 GEN 2011

TRIBUNALE DI PESARO - SEZ. DIST. FANO
ATTI REGISTRATO PRESSO LA

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FANO

il 25.2.11 al n. 314 Mod. Serie. IV

previo versamento di € 106.61 (di cui
€

per trascrizione

IL CAPO AREA SERVIZI
E RELAZIONI CON IL CONTRIBUENTE

F.TO DR. MACCARI

IL CASO.it